

L' I. N. P. S., a partire dal 1° aprile
 1958, provvede a riscuotere tutti i con-
 tributi e fissa le norme per l'ac-
 credito della quota di competenza
 dell' I. N. A. - Le rimesse da parte
 dell' I. N. P. S. vengono effettuate me-
 diante acconti trimestrali; entro
 il mese di marzo di ciascun an-
 no i due Enti devono provvedere
 ai relativi conguagli conteggiando
 sulle eventuali differenze gli inte-
 ressi al tasso del 4,50% annuo.

L' art. 6 conferma le
 norme con le quali l' I. N. A. pro-
 vede a liquidare agli aventi di-
 ritto le prestazioni di cui agli ar-
 ticoli 19, 21 e 25 del Regolamento.

L' art. 7 stabilisce che
 l' I. N. A. continui nell'ammini-
 strazione del Fondo di integra-
 zione di cui all' art. 34 del Rego-
 lamento, ricevendo dall' I. N. P. S.
 i contributi riscossi per alimentar-
 re il Fondo stesso.

Gli articoli 8 e 9 reca-